

E-COMMERCE B2C E IVA.

Novità dal 01/07/2021

(a cura di Stefano Garelli e Simona Mellano)

Seguito approvazione del D. Lgs. 83/2021 e sua pubblicazione sembra improcrastinabile l'entrata in vigore, dal 01/07/2021, dei regimi OSS/IOSS che introducono un sistema europeo di assolvimento dell'IVA centralizzato e digitale.

In forza di tale sistema il versamento dell'IVA dovrà essere effettuato nel Paese di identificazione secondo le aliquote dei Paesi di consumo.

Fino all'importo limite di vendite 10.000€. (importo annuale e comunitario) si applica l'IVA nel Paese del fornitore (il luogo di fornitura è il luogo in cui il fornitore è stabilito); oltre tale soglia l'operatore dovrà o registrarsi / identificarsi in ciascun Paese comunitario, oppure aderire ai nuovi regimi.

Tali regimi riguardano, per quanto di interesse delle imprese italiane:

- le vendite a distanza intracomunitarie di beni fisici, ivi compresi i prodotti sottoposti ad accisa, nei confronti di consumatori finali di altro Paese Ue o di soggetti ai medesimi assimilati;
- le vendite a distanza intracomunitarie di beni virtuali nei confronti di consumatori finali di altro Paese Ue o di soggetti ai medesimi assimilati;
- le vendite a distanza di beni importati da territori terzi o Paesi terzi (ad eccezione dei beni soggetti ad accise) effettuate da fornitori direttamente o tramite l'uso di un'interfaccia elettronica facilitatrice;
- le prestazioni di servizi che secondo le regole in tema di territorialità si considerano effettuate in altri Paesi Ue poste in essere nei confronti di consumatori finali.

Non rientrano nella normativa Iva relativa alle vendite a distanza le cessioni di mezzi di trasporto nuovi e le cessioni di beni con installazione/montaggio a cura o spese del fornitore.

I sistemi OSS UE – Non UE e IOSS.

1) OSS non UE: il soggetto passivo (non stabilito e senza stabile organizzazione in UE) può scegliere qualsiasi stato UE per l'identificazione ai fini IVA. Allo stesso verrà attribuito un numero identificativo IVA.

Il soggetto passivo è tenuto a trasmettere una dichiarazione trimestrale secondo il modello "Allegato 3" alle "Guide to the VAT One Stop Shop", versando l'Iva nel Paese Ue di identificazione ai fini dell'Iva.

Ad ogni dichiarazione IVA OSS è attribuito dal sistema un numero di riferimento unico da indicarsi in sede di versamento dell'imposta.

Una volta adottato il sistema OSS, il medesimo deve essere applicato per tutti i Paesi in cui si vende.

2) OSS UE: lo Stato membro di identificazione è lo Stato in cui il soggetto è stabilito. Il soggetto passivo non stabilito in UE può ricorrere allo schema UE per dichiarare vendite a distanza di beni intraUE: in questo caso lo stato di identificazione è quello da cui i beni sono spediti/trasportati verso il consumatore finale. Il soggetto conserverà il numero identificativo Iva proprio.

Il soggetto passivo è tenuto a trasmettere una dichiarazione trimestrale secondo il modello “Allegato 3” di cui sopra.

3) IOSS – Importazione: può essere utilizzato da operatori economici stabiliti in ambito Ue o da operatori economici extra Ue; nel caso di un operatore economico soggetto passivo extra UE, se è stabilito in un Paese terzo con il quale l’UE ha un accordo di assistenza reciproca per il recupero dell’Iva (al momento: Norvegia e Regno Unito) ed effettua vendite a distanza di beni importati da quello stesso Paese, può ricorrere allo IOSS identificandosi in qualsiasi stato UE (diversamente per poter utilizzare tale procedura avrà bisogno di un intermediario; nel caso dell’Italia, di un rappresentante fiscale).

- Allo stesso verrà attribuito uno specifico numero identificativo IOSS. Il soggetto passivo è tenuto a trasmettere una dichiarazione mensile.

Nel caso di utilizzo delle interfacce elettroniche, in relazione alla vendita a distanza di beni importati, occorre canalizzare l’operazione iva tramite l’interfaccia elettronica, suddividendo l’operazione di vendita nei confronti del consumatore finale in due operazioni distinte: una tra l’impresa venditrice e la piattaforma e l’altra tra la piattaforma e il consumatore finale.

Attenzione agli adempimenti!

Oltre a registrarsi, i soggetti sopra identificati, dovranno trasmettere le dichiarazioni IVA trimestrali sul sistema OSS e mensili sul sistema IOSS.

Le dichiarazioni IVA per lo sportello unico vanno ad aggiungersi alle dichiarazioni IVA trasmesse da un soggetto passivo al proprio Stato membro conformemente agli obblighi nazionali in materia di IVA.

Attenzione ai beni sottoposti ad accisa.

Dal 01/07/2021, per i beni sottoposti ad accisa venduti via internet, sotto il profilo dell’IVA sarà possibile applicare il regime speciale OSS; sotto il profilo “accise” invece, sino a quando non sarà applicato il sistema dello sportello unico (anche per le accise), sarà necessario espletare la procedura accise e stabilire la relativa aliquota, del Paese di destinazione.

Per avere assistenza nella pratica di iscrizione al sistema OSS e IOSS e per le dichiarazioni trimestrali e mensili scrivi a consulting@nord-ovest.com.

